

ARAGOSTE ESPOSTE SUL GHIACCIO PRIMA DELLA VENDITA AL MERCATO: MALTRATTAMENTO DI ANIMALI?

[Trib. Torino, 15 luglio 2015, Giud. Favretto](#)

di Federico Bacco

SOMMARIO: 1. La decisione. – 2. ‘Detenzione di animale in condizioni incompatibili con la sua natura’ o ‘maltrattamenti’? – 3. Il requisito della ‘necessità’. – 3.1. Il problema dell’interesse protetto. – 4. Inoffensività o tenuità del fatto?

1. La decisione.

La pronuncia del Tribunale di Torino qui annotata riporta l’attenzione sui problematici confini della tutela penale di animali destinati al consumo alimentare: nel caso specifico astici e aragoste, esposti sul bancone di un pescivendolo.

Questi, in sintesi, i fatti: un titolare di esercizio commerciale in un’area mercatale viene denunciato, e di seguito rinviato a giudizio, per aver sottoposto «per crudeltà e senza necessità tre astici e due aragoste a sevizie e comunque a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Segnatamente per averli detenuti in un banco vetrina, appoggiati direttamente sul ghiaccio, fuori dall’acqua, e per quanto riguarda gli astici con le chele legate con fascette elastiche».

Il provvedimento adottato dal Tribunale di Torino è il proscioglimento per tenuità del fatto: una «rimproverabilità quasi simbolica», secondo il giudice, tenuto conto dell’assenza di una «grave offensività» e considerato anche il carattere «diffusissimo» della incriminata tecnica di mantenimento dei crostacei.

Si tratta di una vicenda simile, per quanto profondamente differente nelle ricadute giuridiche, a fatti già venuti all’attenzione di un tribunale penale¹. Appare opportuno prendere le mosse da una comparazione fra le due sentenze, sia per evidenziare le diversità relative ai fatti oggetto di giudizio, sia per sottolineare i differenti *iter* argomentativi delle pronunce.

¹ Si veda Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep. 14 luglio 2014), in *questa Rivista*, 18 dicembre 2014, con nota di GIACOMETTI T., [Un problematico caso-limite di ‘maltrattamento di animali’: aragoste vive nel frigorifero di un ristorante](#).

2. 'Detenzione di animale in condizioni incompatibili con la sua natura' o 'maltrattamenti'?

Partiamo dalla qualificazione del fatto tipico.

Nel caso preso in esame dal Tribunale di Firenze era stata contestata la violazione (sfociata in una sentenza di condanna) di cui all'art. 727, comma 2, c.p., ossia la contravvenzione che incrimina la condotta di aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 544^{ter} viene espressamente esclusa in quanto, secondo il giudice, non può dirsi integrato l'elemento del dolo specifico ('per crudeltà'), né il fatto può dirsi commesso 'senza necessità', bensì semplicemente con modalità orientate al massimo risparmio di costi economici. I crostacei (aragoste e granchi) si trovavano nella cella frigorifera di un ristorante, adagiati sopra il ghiaccio: venivano mantenuti vivi al fine di poter essere cucinati al momento della richiesta dei clienti, conformemente alla prassi gastronomica che consiglia l'immersione in acqua bollente quando l'animale è ancora vivo². Plausibilmente, non erano destinati a essere abbattuti e consumati in poche ore; per tali ragioni si sarebbe reso necessario tenerli in apposite vasche ossigenate, onde non cagionare loro gravi sofferenze.

Per quanto la descrizione dei fatti nella sentenza di Torino sia alquanto scarna e non offra dettagli, si possono dedurre alcune significative differenze. La vicenda ha luogo in un mercato ittico, ove pesci e crostacei vengono esposti sul banco con l'obiettivo di essere venduti nell'arco della giornata, o comunque destinati eventualmente a celle frigo nell'obiettivo di una conservazione breve e di una vendita imminente.

Si può parlare in quest'ultimo caso di 'detenzione' di animali ai sensi dell'art. 727, comma 2, c.p.? In tale norma il concetto di detenzione, ossia il rapporto di fatto tra uomo e animale, si lega a finalità di custodia volte al mantenimento dell'animale in condizioni non incompatibili con la sua natura. Tale onere sussiste anche con riferimento alla detenzione di esemplari destinati a consumo alimentare³, ma è ragionevole ritenere che si debbano operare dei distinguo in relazione sia alle diverse fasi della commercializzazione sia alle particolarità della specie. La vendita di crostacei assume delle peculiarità legate a ragioni etologiche e morfologiche: aragoste e astici non necessitano di sezionamento né di trattamenti che rendano edibile la carcassa, e possono essere venduti interi; al pari di altri crostacei, come ad esempio i granchi, essi riescono a

² Secondo VALASTRO A., *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, in CASTIGNONE S.-LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *Trattato di biodiritto – La questione animale*, Milano, 2012, p. 654, tale metodo di cottura potrebbe assumere di per sé rilevanza penale. La questione se i crostacei in questione avvertano dolore durante la cottura è peraltro oggetto di posizioni discordanti: uno [studio](#) commissionato dal governo norvegese e guidato da un'equipe di biologi e veterinari fornisce nel 2005 risposta negativa. Opposte sono le conclusioni cui giunge uno [studio](#) condotto da biologi irlandesi nel 2013.

³ Con riferimento a mammiferi (suini) si veda, pur se relativa alla disciplina dell'art. 727 c.p. precedente la riforma del 2004, Cass. pen., sez., III, 20 maggio 2004, n. 28700; per una panoramica sulla casistica v. GATTA G.L., *art. 727*, in DOLCINI E.-MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, 3° ed., Milano, 2011, pp. 6892 ss. Con riferimento al trasporto di bovini destinati a macellazione vedi da ultimo Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2015, n. 38789.

sopravvivere per un considerevole lasso di tempo anche fuori dall'acqua⁴; la cessazione delle funzioni vitali potrebbe essere accelerata solo tramite intervento umano. È consuetudine praticare accorgimenti (ghiaccio, spruzzate d'acqua) nella misura in cui l'eventuale anticipato decesso (in assenza di vasche) rischierebbe di compromettere o deteriorare le qualità organolettiche dei crostacei rispetto ai tempi previsti per la vendita e il consumo, oltre che renderli meno appetibili agli occhi della clientela.

La fase finale della commercializzazione di tali animali coincide con l'esposizione sul banco, dunque in una situazione che può definirsi incompatibile con la loro natura. Considerato, tuttavia, che ai fini della vendita al consumatore l'abbandono definitivo dell'ambiente di sopravvivenza rappresenta un evento inevitabile ed irreversibile, fino a quale momento della commercializzazione può configurarsi per il venditore la responsabilità per non aver mantenuto l'animale 'in condizioni compatibili con la sua natura'?

Formuliamo tale interrogativo in chiave non retorica, al fine di evidenziare non l'irrelevanza della sofferenza *pre-mortem* di esemplari destinati al consumo alimentare, bensì la necessità di andare oltre la pura materialità dell'azione e riflettere su eventuali distinzioni relative a doveri e modalità di custodia dell'animale esigibili nelle diverse fasi di vendita di specie destinate al consumo alimentare. La qualificazione come 'detenzione di animali' *ex art. 727, comma 2, c.p.*, pare attagliarsi maggiormente al caso della conservazione 'da vivo' presso ristoranti⁵, mentre appare più problematico riferirla alla collocazione nel banco di vendita in esercizi commerciali al dettaglio o nei mercati ittici.

La questione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 544*ter* e 727, comma 2, c.p. non viene espressamente trattata dal Tribunale di Torino, il quale riconduce senza indugi il fatto all'ambito applicativo dell'art. 544*ter* (maltrattamento di animali) per poi concludere nel senso della 'particolare tenuità del fatto' in applicazione dell'art. 131*bis* c.p. Tale qualificazione trova conforto in una recente pronuncia della Corte di Cassazione la quale, soffermandosi sui rapporti tra gli articoli 544*ter* e 727, comma 2, c.p., rileva come «la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie [delittuosa, *ex art. 544ter*, N.d.A.] nei termini oggi richiesti dal legislatore»⁶. Nella vicenda qui esaminata, stante la problematicità dell'inquadramento della condotta come 'detenzione' *ex art. 727, comma 2, c.p.*, la richiamata decisione della Cassazione, pur non priva di risvolti critici in merito all'individuazione dei confini strutturali delle due figure di reato⁷, induce a vagliare la configurabilità del reato di maltrattamenti *ex art. 544ter* c.p.

⁴ Si veda il [parere](#) rilasciato dal Centro di Referenza per il benessere degli Animali, in www.izsler.it.

⁵ Cfr. GIACOMETTI T., *Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali'*, cit.

⁶ Cass. pen., sez. III, n. 39159/2014.

⁷ Si vedano i rilievi di PIRGU E., [Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto \(art. 544 ter c.p.\) o contravvenzione \(art. 727 c.p.\)?](#), nota a Cass. pen, Sez. III, n. 39159/2014, in *questa Rivista*, 31 ottobre 2014.

3. Il requisito della 'necessità'.

Il nodo problematico della qualificazione come 'maltrattamenti' verte sulla 'necessità' della condotta: posto che le fasi precedenti il decesso non devono comportare vessazioni inutili per gli animali, occorre verificare se la collocazione in ambienti inadatti alla sopravvivenza sia 'non necessaria' in ordine alle modalità di vendita e di conservazione del prodotto. È certo plausibile che mantenere dei crostacei vivi su un letto di ghiaccio fuori dall'acqua possa costituire una vera e propria sevizia⁸; l'elemento dirimente al fine del riscontro di tipicità è la clausola 'senza necessità', punto cruciale della norma il quale non a caso ricorre in altre disposizioni a tutela degli animali. 'Necessità' è concetto espressivo dell'economicità e razionalità dell'azione rispetto allo scopo: definire una situazione come 'necessaria' implica un bilanciamento fra interessi. Si tratta di un elemento di 'illiceità speciale' per la cui definizione va fatto riferimento a norme di diritto positivo, coerentemente con quanto previsto in riferimento alla tutela penale degli animali dall'art. 19^{ter} delle disposizioni di attuazione del codice penale, e che si presta a essere integrato *anche* con valutazioni relative al piano socio-culturale⁹.

Nel caso in esame i margini del concetto di necessità vanno definiti in primo luogo ricercando nell'ordinamento eventuali disposizioni che disciplinino modalità di vendita di crostacei. Normativa di riferimento è in questo caso il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, il quale all'art. 4 dispone che «I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza». Il dettato della norma sembrerebbe imporre l'onere di approntare per l'animale un insieme di condizioni in cui esso possa sopravvivere, e tale certo non è l'essere adagiato su un letto di ghiaccio; ma resta comunque valido l'interrogativo se tale onere sussista indistintamente in tutte le fasi della commercializzazione, dalla pesca fino alle fasi immediatamente precedenti il passaggio materiale dell'animale nella disponibilità del consumatore, oppure se sia individuabile una soglia in cui possa ritenersi consentito sottrarre il crostaceo all'ambiente acquatico in concomitanza con le fasi dell'esposizione precedenti la vendita.

A tale interrogativo la sentenza di Torino non fornisce una risposta esplicita. A nostro avviso, tale mancanza rappresenta un punto debole della motivazione, in quanto proprio la riflessione sul requisito della 'necessità' è la base per l'elaborazione di criteri distintivi di fronte a una casistica che, stante la notevole eterogeneità, rischia altrimenti di essere inglobata indistintamente, e irragionevolmente, nell'orbita della repressione penale.

In relazione ai ristoratori che detengano crostacei vivi al fine di cuocerli secondo il metodo 'classico', i margini per ritenere 'necessaria' la conservazione sul ghiaccio appaiono obiettivamente ristretti: per quanto non definibile a priori, il tempo che in via previsionale gli animali potrebbero trascorrere nella condizione 'pre-consumo' potrebbe

⁸ In questo senso si esprime il parere rilasciato dal Centro di Referenza per il benessere degli Animali, v. *supra*, nota 4.

⁹ BASINI S., art. 554bis, in CADOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M. (a cura di), *Trattato di Diritto Penale. Parte speciale*, vol. VI, 2012, pp. 210 ss.

essere anche considerevole, e si pone pertanto l'esigenza di adottare tutte le opportune osservanze al fine di garantire ai crostacei una permanenza in vita non agonica. Condivisibile è quanto deciso sul punto dal Tribunale di Firenze¹⁰.

Il caso di esercizi commerciali al dettaglio, specie se ubicati in strutture come mercati civici, appare diverso. In primo luogo la tempistica di conservazione, intesa come rapporto tra la permanenza nel banco vendita e la morte dell'animale, appare quantificabile in termini più brevi e comunque meno indefiniti e aleatori rispetto a quello della conservazione nei ristoranti: l'animale viene ivi condotto al fine di essere consegnato al consumatore, il quale plausibilmente¹¹ lo destinerà nel giro di breve tempo a un uso alimentare o a eventuale congelamento.

Alla luce di tali condizioni di contesto, la valutazione inerente la 'necessità' si arricchisce di elementi che vanno inevitabilmente a influire anche sull'eventuale importanza assegnabile a questioni inerenti il profilo economico-organizzativo. L'installazione di vasche destinate ai crostacei è doverosa per il ristoratore che voglia detenere l'animale in vita per periodi comunque maggiori rispetto a una tempistica di consumazione giornaliera, con conseguente irrilevanza di questioni legate all'onerosità delle vasche; in relazione a esercizi finalizzati alla semplice commercializzazione giornaliera del pescato, riteniamo che ai fini della valutazione di un'eventuale responsabilità penale la questione sia aperta a risposte differenti, e si possa dunque teoricamente ammettere il riconoscimento di 'necessità' per la condotta di esposizione sul ghiaccio: non certo per assecondare ragioni di mera convenienza economica ed opportunità, bensì per addivenire a valutazioni, e a eventuali decisioni giudiziali, che siano intelligentemente consapevoli delle peculiarità relative ai contesti di vendita¹².

¹⁰ Vedi *supra*, nota 1.

¹¹ Salvo casi eccezionali: per la relativa notizia [clicca qui](#).

¹² «La necessità cui si riferisce la norma [...] deve essere infatti intesa come necessità non assoluta, ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito»: v. NATALINI A., voce *Animali (tutela penale degli)* in *Dig. Disc. Pen.*, aggiorn., I, Milano, 2005, p. 21; cfr. GATTA G., art. 544bis, in DOLCINI E.-MARINUCCI G. (a cura di), *Codice penale commentato*, cit., p. 5032 e giurisprudenza ivi citata; GIACOMETTI T., *Macelleria clandestina nel ristorante: maltrattamento di animali aggravato dalla morte*, in *Corr. merito*, 2012, p. 920. Si è osservato in SANTOLOCI M.-CAMPANARO C., *La tutela penale degli animali destinati alla vendita per finalità alimentari. Focus sulla vendita al dettaglio di astici e anguille. Ed altri esseri senzienti*, in www.dirittoambiente.net, p. 1, che la vendita di crostacei vivi, una volta accertata la sofferenza dell'animale avrebbe sicura rilevanza penale, non essendo espressamente prevista dal legislatore e dunque non scriminata. Viene addotta a sostegno una pronuncia della Corte di Cassazione la quale, con riferimento all'uso di collari elettrici che inibiscano l'abbaiare dei cani, osserva che il requisito della necessità non può essere ridotto a questioni di convenienza e opportunità. La Suprema Corte si preoccupa tuttavia di osservare che «costituisce inumanità senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'art. 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.». Il *dictum* della Cassazione rimanda a bilanciamenti con interessi giuridicamente apprezzabili fra cui può annoverarsi lo svolgimento di un'attività di vendita al dettaglio. La valutazione appare aperta, con esiti tutt'altro che scontati.

È possibile individuare tecniche di conservazione pre-vendita che siano esigibili in relazione a ogni forma di commercializzazione e che non si rivelino irragionevolmente preclusive e discriminatorie rispetto al ‘piccolo’ venditore che non abbia i mezzi e gli spazi¹³ per dotarsi di vasche ossigenate? Lasciamo aperto l’interrogativo, nella convinzione che l’approccio a tali problematiche non debba procedere ‘a colpi di sentenze penali’: sarebbe auspicabile che la materia trovi regolamentazione tramite meditate discipline di natura amministrativa¹⁴, attraverso circuiti deliberativi che tengano debitamente conto delle particolarità nelle diverse realtà locali.

3.1. Il problema dell’interesse protetto.

Vicende come quella in esame evidenziano la necessità di ricercare una fisionomia assiologicamente meno ondivaga nelle norme a tutela degli animali: la dimensione contenutistica del concetto di ‘necessità’ risente in modo decisivo della teleologia nella quale si decida di inquadrare l’impianto normativo di cui agli art. 544bis e seguenti¹⁵.

Le norme del codice parlano di ‘sentimenti’: un richiamo da decodificare, senza rimanere abbagliati dalla retorica del legislatore. L’identificazione dell’oggetto di tutela in un (non meglio identificato) sentire comune, quale forma di *pietas* umana verso esseri non umani, costituisce una lettura pregnante di risvolti problematici¹⁶ e che in questo senso si espone alle forti obiezioni formulate in una prospettiva più generale sulle possibilità di una tutela penale di meri sentimenti¹⁷. Parimenti discutibile è l’opinione che identifica

¹³ Va anche rilevato che nei luoghi fisici riservati alla vendita del pesce nelle aree mercatali (cosiddetti box) potrebbero non esserci gli spazi per l’installazione delle attrezzature per il mantenimento in vita dei crostacei.

¹⁴ Segnalano SANTOLICI M.-CAMPANARO C., *La tutela penale degli animali destinati alla vendita per finalità alimentari*, cit., p. 2, che diversi comuni italiani (Roma, Pomezia, Ferrara, Arezzo) hanno approvato regolamenti che disciplinano le modalità di vendita di crostacei. Si veda ad esempio il [regolamento del comune di Ferrara](#).

¹⁵ Sul tema, prima della riforma del 2004, vedi i saggi contenuti in AA. VV., *Per un codice degli animali*, a cura di MANNUCCI A.- TALLACCHINI M.C., Milano, 2001. Sottolinea FIANDACA G., *Prospettive di maggiore tutela penale degli animali*, *ivi*, pp. 86 ss., che, al di là della possibile disputa circa un’ipotetica soggettività giuridica animale, per legittimare una tutela penalistica possa essere sufficiente “parlare di “interessi” animali” degni di riconoscimento e tutela: interessi considerati in una dimensione oggettiva, a prescindere dal problema di una loro riferibilità all’animale come soggetto giuridico”, ritenendo plausibile che “gli animali [siano] portatori di due interessi fondamentali: l’interesse alla sopravvivenza e l’interesse alla minore sofferenza possibile”.

¹⁶ Ben evidenziati da MAZZUCATO C., *Bene giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della relazione uomo – animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in CASTIGNONE S.-LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *Trattato di biodiritto – La questione animale*, cit., pp. 697 ss.

¹⁷ Sulla problematicità delle norme a tutela di ‘sentimenti’: FIANDACA G., *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione delle leggi penali*, in AA.VV. (a cura di O. Di Giovine), *Diritto penale e neuroetica*, Padova, 2013, p. 215 ss.; DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’offesa di Joel Feinberg, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2008, pp. 1546 ss.; sia consentito il rinvio a BACCO F., *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 1165 ss.

l'interesse protetto nell'animale in sé, affermandone la piena soggettività giuridica¹⁸. Un'opzione quest'ultima che rimanda all'esigenza di profonde riflessioni sugli equilibri antropocentrici del diritto: questione aperta, in riferimento alla quale appare tuttavia pericoloso, e certo inopportuno, concedere la prima parola allo strumento giuridico più violento e dicotomizzante, ossia al diritto penale¹⁹.

Interpretazioni ragionevoli suggeriscono di configurare l'interesse tutelato in termini di relazionalità e 'interspecificità': «andare oltre la dicotomia radicale e guardare nel mezzo [...] cioè nel rapporto tra l'uomo e l'animale; lì si rinviene il bene giuridico davvero tutelabile dal diritto penale, nel quadro delle garanzie costituzionali. [...] L'animale non riempie, non esaurisce, l'orizzonte di tutela (penale). L'uomo (che prova qualcosa davanti all'animale e che invoca per quest'ultimo un dignitoso trattamento) non scompare dalla scena»²⁰.

Lungi dal potersi declinare in prospettive 'a senso unico', la questione della relazione uomo-animale va tenuta distante sia da posizioni di specismo acritico, sia da forme di rivendicazionismo animalista che, per quanto benintenzionate, appaiono talvolta miopi di fronte alla complessità di nessi e di ricadute sull'umano²¹ di una tutela penale orientata indiscriminatamente in termini di lotta e poco incline a compromessi dettati da esigenze di ragionevolezza. I rapporti tra essere umani e animali non-umani vanno collocati in uno spazio etico da improntare a canoni di rispetto modulati sulla complessità di bilanciamenti inevitabili nell'intreccio tra l'esistenza delle due specie²². Un caso come quello qui in esame pone problemi di ragionevolezza a livello ermeneutico, e in questo senso sollecita a tenere ben presenti controinteressi che nel caso concreto suggeriscano un uso accorto dello strumento penale, evitando una prospettiva ciecamente calibrata sull'oggetto di tutela²³, soprattutto quando quest'ultimo, come nel caso della tutela degli animali, assuma sembianze non ben definite.

Gli art. 544bis e seguenti sono delle 'norme contenitore' al cui interno possono confluire fattispecie estremamente diverse: sofferenze gratuite e vessazioni inferte ad animali²⁴ rappresentano il principale ambito di intervento e costituiscono il nucleo duro dal punto di vista della legittimazione. La questione della vendita di astici e aragoste si colloca ai limiti di una possibile rilevanza penale, non tanto per l'animale in questione, certo non riconducibile ai cosiddetti animali d'affezione, bensì poiché solleva interrogativi sulla liceità di prassi di vendita che sono inevitabilmente conformate a

¹⁸ Per tutti, SANTOLICI M.-CAMPANARO C., (a cura di), *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Milano, 2010, p. 56.

¹⁹ MAZZUCATO C., *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo – animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, cit., p. 701.

²⁰ MAZZUCATO C., *Bene giuridico e questione "sentimento"*, cit., p. 703

²¹ Per un'interessante lettura sulla complessità del rapporto uomo - animale-non umano, v., *ex plurimis*, HERZOG H., *Amati, odiati, mangiati. Perché è così difficile agire bene con gli animali*, tr. it., Torino, 2014.

²² Cfr. GATTA G.L., art. 544bis, cit., p. 5028, il quale parla di «rispetto compatibile però con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati dall'ordinamento prevalenti».

²³ Il richiamo è al 'teleologismo monco' teorizzato da VIGANÒ F., *La tutela penale della libertà individuale*, Milano, 2002, p. 243.

²⁴ Per un quadro giurisprudenziale si veda GATTA G.L., art. 544ter, cit., pp. 5053 ss.

caratteristiche etologiche della specie commercializzata a fini alimentari. Scaricare tali problemi sullo strumento penale è una strada scivolosa, non priva di risvolti quasi paradossali: esporre un'aragosta sul ghiaccio prima della vendita in un mercato ittico è da considerarsi condotta *criminale*? La franchezza del linguaggio può in questo caso essere utile per disvelare l'epidermica distonia di tale accostamento: è necessaria una riflessione, a partire dalle doverose esigenze di tutela di animali non umani, ma tenendo in debita considerazione l'esposizione di esseri umani al rischio penale e al carico di conseguenze afflittive che scaturiscono anche dalla semplice sottoposizione a procedimento penale, ben prima che dall'applicazione della sanzione.

4. Inoffensività o tenuità del fatto?

La declaratoria di 'offensività penale', con il connesso carico di risvolti afflittivi, può essere percepito come uno stigma sproporzionato dallo stesso giudicante, fino a indurlo a ricercare strade alternative, meno 'dannose' sul piano delle risposte. È una chiave di lettura che ben si adatta alla vicenda di Torino: il giudicante valuta «con stupore» l'impiego di risorse della giustizia punitiva a fronte di un episodio bagatellare, e afferma «come non si possa parlare affatto di maltrattamenti voluti a danno degli animali, ma di normali e diffuse tecniche di momentanea conservazione in ghiaccio».

Il fatto è davvero conforme a tipicità? A fronte di tali affermazioni, rafforzate dal successivo riscontro dell'«assenza di elementi provati che fondino l'accusa», l'esito prevedibile sarebbe stato nel senso negativo: atipicità. Si valuti inoltre che, come ricordato anche recentemente dalla Corte di Cassazione, la condotta di cui all'art. 544ter richiede «la volontarietà della condotta lesiva in danno dell'animale ovvero la volontarietà di una condotta che sottoponga lo stesso animale a sevizie». La sentenza di Torino non fa alcun cenno all'elemento soggettivo, anche se *a fortiori* si potrebbe desumere che, ritenendo lo stesso giudice che la condotta incriminata rientri nelle «normali e diffuse tecniche di momentanea conservazione», non si possa in alcun modo inferire il dolo di sevizie in capo all'agente.

Sorprende pertanto la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131bis c.p. Pur riconoscendo la non sussistenza di maltrattamenti, si definisce il fatto come 'tenue', ossia offensivo e penalmente rilevante, con tutto il carico di conseguenze sul piano degli effetti giuridici. Una conclusione che non esprime coerenza logica con le premesse enunciate nella motivazione, la quale appare in definitiva una soluzione di compromesso carica di risvolti critici, non solo in merito all'applicazione delle norme a tutela degli animali, ma come segnale da non sottovalutare di possibili distorsioni applicative del nuovo istituto della tenuità del fatto. Si conferma in altri termini il vaticinio che alcuni Autori hanno emesso a pochi giorni dall'introduzione del nuovo istituto, paventando il rischio che il proscioglimento per tenuità finisca per assorbire anche casi di inoffensività del fatto²⁵.

²⁵ BARTOLI R., *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Diritto penale e processo*, 6/2015, p. 663; GROSSO C.F., *La non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *Diritto penale e processo*, 5/2015, p. 517.